

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - Edilizia e Territorio n.33-34



SCIA

Sole 24 Ore Edilizia E 06/09/10 P. 2 Scia, Comuni scettici: ci sarà prudenza sull'avvio dei lavori Alessandro Arona 1
Territorio

Sole 24 Ore Edilizia E 06/09/10 P. 3 Calabria, test sul piano casa 3
Territorio

SCIA

Sole 24 Ore Edilizia E 06/09/10 P. 2 Palazzo Chigi: sommersi di quesiti Ma la circolare non è più sicura 4
Territorio

SCIA

Sole 24 Ore Edilizia E 06/09/10 P. 3 Diciamo addio anche al permesso di costruire? 5
Territorio

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Sole 24 Ore Edilizia E 06/09/10 P. 5 Comunicazione e relazione, in rete i fac simile 6
Territorio

AUTHORITY APPALTI PUBBLICI

Sole 24 Ore Edilizia E 06/09/10 P. 13 Tracciabilità, sui vecchi contratti polemica tra Interni e Autorità Valeria Uva 7
Territorio

PAESAGGIO

Sole 24 Ore Edilizia E 06/09/10 P. 13 Paesaggio, semplificazioni dal 10 settembre 8
Territorio

SICUREZZA NEL CANTIERE

Sole 24 Ore Edilizia E 06/09/10 P. 14 Lavoro nero, poche sanzioni Valeria Uva 9
Territorio

RESTAURATORI

Sole 24 Ore Edilizia E 06/09/10 P. 14 Il Tar respinge i ricorsi: esame per i restauratori 10
Territorio

ANTISISMICA

Sole 24 Ore Edilizia E 06/09/10 P. 14 In Emilia l'antisismica in un solo vademecum Lorenzo Bordoni 11
Territorio

Prevale l'incertezza nei primi giorni di vigenza della norma della legge 122/2010 Scia, Comuni scettici: ci sarà prudenza sull'avvio dei lavori

DI ALESSANDRO ARONA

Dubbi, incertezze e un conseguente caledoscopio di posizioni e di modalità attuative sta caratterizzando in questi giorni il debutto della Scia in edilizia.

Il dubbio fondamentale è se la nuova Segnalazione certificata di inizio attività si applichi o meno all'edilizia (si veda il testo sull'ultimo numero di «Edilizia e Territorio»: articolo 49, comma 4-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).

Era ampiamente prevedibile, visto che la norma non fa cenno alla materia e non modifica il Testo unico edilizia, ma ora l'incertezza si è trasferita sul campo. Abbiamo sentito i direttori dei settori Edilizia privata di 18 grandi Comuni, e quel che emerge è un grado di grande incertezza ma anche di differenti indicazioni operative per le domande in arrivo.

Le Regioni a statuto speciale sono compatte, sicure che essendo l'edilizia una competenza esclusiva in base ai loro statuti (leggi costituzionali) le nuove norme statali nulla possono modificare nelle loro leggi in materia.

Ci sono poi un paio di grandi Comuni, Roma e Firenze, dove ritengono la Scia non applicabile all'edilizia, e dunque non l'accettano. Altri dove invece la Scia è ritenuta perfettamente applicabile, e dunque non accettano più la Dia, come Milano, Brescia, Napoli, Bari. Molti altri (Torino, Genova, Bologna, Modena, Verona, Perugia), pur con diverse opinioni giuridiche, chiedono chiarimenti alla propria Regione e al Governo, e nel frattempo ammettono di

applicare un originale doppio regime (Scia e Dia).

Da tutti, comunque, arrivano critiche sulla scarsa chiarezza della legge, pensata per le attività produttive ma per nulla coordinata con il testo unico edilizia, sui dubbi che lascia su beni vincolati, controlli, super-Dia, obbligatorietà o meno. E anche sulla reale efficacia semplificatoria della norma e sui rischi di un allentamento dei controlli sulle attività edilizie dolosamente irregolari.

REGIONI AUTONOME

Qui le certezze dei Comuni sono totali: la Scia per loro non esiste. «Non applichiamo la Scia – spiega ad esempio il dirigente del settore dell'edilizia privata del Comune di Trieste Walter Cossutta – perché su questo la Regione gode di una potestà normativa autonoma».

«Siamo Regione autonoma, non si applicano le norme statali in materia di edilizia», confermano i responsabili dei settori Edilizia privata di Trento, Domenico Calabrese, di Cagliari, Paolo Zoccheddu, e di Catania, Maria Luisa Areddia.

Qualche dubbio tuttavia è lecito porsi, perché la norma di legge si autodefinisce in materia di «tutela della concorrenza», dunque esclusiva statale.

I NO SECCHI

Qualcuno dice no alla Scia in modo netto. Spicca il Comune di Roma. «La norma – sostiene il direttore del servizio Edilizia privata, arch. Domenico Pasquarelli – non si applica all'edilizia, non c'è nessun cenno alla materia. E poi come si fa a sostenere che è una norma sulla concorrenza, dunque cogente per le Regioni? Si dice poi che la Scia si applica a settori

non soggetti a contingentamento, ma l'edilizia lo è».

«Non sono convinto – concorda il direttore dell'Urbanistica al Comune di Firenze, Domenico Palladino – che la Scia si applichi all'edilizia. La norma è sulle attività produttive e il commercio, e poi fra l'altro si parla di sostituire le norme sulla «dichiarazione» di inizio attività, mentre il Testo unico edilizia parla di «denuncia». Comunque ammetto che c'è incertezza, aspettiamo lumi in primis dalla Regione Toscana, ma per ora continuiamo a chiedere la Dia e non accettiamo le nuove Scia (per ora neanche una, in ogni caso)».

I NO INCERTI

Altri importanti Comuni propendono per il no, ma con più incertezze. «Non le nascondo l'imbarazzo» dice ad esempio il responsabile dello Sportello unico di Venezia (terraferma), arch. Maurizio Dorigo. «Ci siamo confrontati tra dirigenti – racconta – con avvocati e con i Comuni vicini: la 241 disciplina in generale il procedimento amministrativo, sembra prevalente la lettura che sopravvivano le norme speciali, dunque il Testo unico edilizia. Tuttavia è indispensabile una circolare. Nel frattempo suggeriamo ai privati di continuare a presentare le Dia, ma se proprio insistono non rifiuteremo una Scia».

«Anche tra noi – racconta l'arch. Claudio De Metri, direttore del settore Dia del Comune di Torino – c'è molta incertezza. Io penso che non si applichi, ma aspettiamo lumi da Regione e Governo. Per ora comunque continuiamo ad accettare le Dia. Se qualcuno presenta le Scia? Accetteremo anche quella».

IL DOPPIO REGIME

Questo originale doppio regime è applicato strutturalmente da altri Comuni. Modena, ad esempio, ha fatto addirittura una circolare interna: in attesa di chiarimenti gli uffici sono tenuti ad accettare sia le Scia che le Dia. Poi c'è Bologna: «C'è molta incertezza» racconta il direttore dello Sportello unico edilizia Marika Milani. «La mia opinione – prosegue – è che si applichi all'edilizia, ma in attesa di chiarimenti continuiamo ad accettare le Dia, mentre per ora nessuno ha presentato Scia». Così a Genova: «Per ora restano le Dia – racconta il direttore dell'edilizia privata Paolo Berio – anche se non potremmo respingere eventuali Scia (suggerendo però di non avviare subito i lavori). E così Perugia (direttore Edilizia privata, Roberto Romani): «È stata la stessa Regione Umbria – racconta – a suggerirci di accettare in questa fase sia le Dia che le Scia».



I SÌ CERTI

Altri importanti Comuni sono certi dell'applicazione, e da subito non accettano più le Dia. Tra questi **Milano**, **Napoli**, **Bari**. Sono per l'applicazione anche **Brescia** e **Verona**, anche se prudentemente gli uffici accettano per ora anche le Dia.

«La Scia è una semplificazione positiva» commenta il direttore dell'edilizia privata di **Brescia**, Franco Claretti. Tuttavia anche tra chi propende per il sì prevalgono scetticismi e perplessità.

REALE EFFICACIA?

«La norma è un po' un pastrocchio – ammette Giancarlo Bianchi Janetti, responsabile dello Sportello unico edilizia di **Milano** – ad esempio sui beni vincolati, che sono esclusi dalla Scia ma non si capisce quale procedura si debba applicare. Comunque non succederà assolutamente nulla, nessuno partirà subito con i lavori nelle more dei controlli da fare entro 60 giorni. Per capirci: già nei mesi scorsi la Regione Lombardia ha dovuto allungare fino a un anno il tempo per avviare i lavori dopo aver presentato la Dia, perché la gente non partiva!».

«Partire subito è rischioso per i privati – conferma a **Napoli** Maria Aprea, direttore Sportello unico. «Quasi nessuno lo farà prima dei 60 giorni» conferma da **Bari** il direttore Giovanni Biancofiore.

PERICOLO ABUSI

All'opposto, alcuni temono non la prudenza, ma la spregiudicatezza dei privati. Pur favorevole alla Scia, l'**assessore all'Edilizia privata di Verona, Alessandro Montagna**, spiega che «Il rischio è l'abuso edilizio: che si facciano cioè i lavori in fretta e furia mettendo il Comune di fronte al fatto compiuto: «Cercheremo perciò di mettere dei paletti». «In 60 giorni – conferma da **Torino** l'architetto Demetri – si possono fare molte cose, il rischio è che vengano ultimati prima che la Pa possa intervenire». ■

(ha collaborato Flavia Landolfi)

Recepita in Regione Calabria, test sul piano casa

È stato il primo provvedimento regionale a introdurre nel testo un riferimento esplicito alla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per interventi di edilizia: la **legge regionale n. 21 dell'11 agosto 2010**, che recepisce in Calabria i contenuti del piano casa, prevede la Scia (e non la Dia) come strumento da utilizzare, in alternativa al permesso di costruire, per chi vuole fare domanda di ampliamento o di demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente.

«Siccome la legge è arrivata in aula nei giorni immediatamente successivi il via libera alla manovra economica, che conteneva le novità sulla Scia – spiega **Giovanni Laganà, dirigente generale del dipartimento Lavori pubblici** – con un emendamento al testo si è deciso di sostituire la Dia con il nuovo strumento. Questo sarà dunque lo strumento utilizzato in Calabria ai fini degli interventi consentiti dal piano casa». Inserendo in una norma regionale lo strumento della Scia, la Regione ha tuttavia, implicitamente, sposato la tesi secondo cui la semplificazione certificata può e deve essere applicata all'intero settore edile. «Questo è a nostro parere l'orientamento voluto dal Governo – prosegue Laganà -. Tuttavia, non

è escluso che, in fase di regolamenti attuativi della legge sul piano casa, non si decida di introdurre un chiarimento più generale della materia».

Concordi sulla lettura regionale anche i Comuni del territorio. «La Scia – spiega **Vincenzo Belmonte, dirigente dell'Edilizia privata del Comune di Catanzaro** – rappresenta una semplificazione e permette un'accelerazione delle procedure. I nostri uffici sono gravati da oltre mille Dia l'anno. Per agevolare l'uso del nuovo strumento, convocheremo un incontro con gli ordini professionali e predisporremo una direttiva di interpretazione dei contenuti più controversi del piano regolatore». ■ **M.C.V.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Parla il capo dell'ufficio legislativo di Calderoli, Giuseppe Chiné Palazzo Chigi: sommersi di quesiti Ma la circolare non è più sicura

Palazzo Chigi, i ministeri della Semplificazione e della Pubblica amministrazione, sono sommersi di quesiti da parte dei Comuni sul se e sul come debba applicarsi all'edilizia la nuova normativa della Scia.

Ma paradossalmente non è più certo che il Governo abbia intenzione di emanare sul tema una circolare esplicativa.

A fare il punto, appena rientrato dalle ferie, è **Giuseppe Chiné, capo dell'ufficio legislativo del ministro della Semplificazione, Roberto Calderoli.**

«Abbiamo avuto moltissimi quesiti dai Comuni in queste settimane – racconta – e stiamo lavorando per rispondere».

Singularmente, quesito per quesito?

Sì, per ora pensiamo di sì.

Ma non è un lavoro per voi immane, e al tempo stesso meno autorevole e "universalistico". Ma la circolare di cui ci aveva lei stesso parlato a fine luglio?

Che la circolare venga fatta le confesso che non è più certo. Sono d'accordo con

lei che sarebbe auspicabile, ma la competenza sul tema è del ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, oltretutto di Calderoli, e il concerto tra i Ministri richiederà più tempo e anche la volontà di fare la circolare. Vedremo, i Ministri saranno a Roma dalla prossima settimana (6 settembre, ndr).

Su cosa vertono i quesiti dei Comuni?

Innanzitutto, in primis, se la Scia si applica o no all'edilizia. E io confermo quanto le dissi a luglio: la soluzione interpretativa prevalente è che si applichi, escluso per gli interventi soggetti a permesso di costruire. Altri quesiti riguardano la super-Dia, alternativa al permesso, se cioè sia sostituita da una super-Scia. E poi, terzo quesito per frequenza, quale disciplina sia da applicare agli immobili vincolati. Daremo risposta a questi quesiti, questo è sicuro, dovremo però definire nei giorni prossimi le modalità. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Con la promulgazione della manovra economica 2010 (legge 122/2010) è stata introdotta la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), che subentra completamente all'istituto della Dia, e che in materia edilizia (per i casi ivi applicabili con Scia) sembra sostituire anche il permesso di costruire.

Diciamo addio anche al permesso di costruire?

Infatti dal tenore del testo (art. 49 comma 4-ter: «la disciplina sostituisce direttamente ... quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale») venendo meno la disciplina della Dia, la quale era comunque facoltativa, per la possibilità dell'interessato di sostituirla con un'istanza di permesso di costruire, è possibile ora (come prima interpretazione letterale e sistematica) che la Scia (per i casi applicabili) sia obbligatoria e sostituisca il permesso di costruire («Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, ... è sostituito da una segnalazione dell'interessato»). Ciò viene meno la normativa speciale in materia, costituita dalla Dia edilizia (nel Tu Edilizia e nelle leggi regionali), ora sostituita anch'essa dalla disciplina generale della Scia, normativa speciale che prima di ora era prevalente in materia edilizia sulla norma generale della Dia (ex art. 19 della L. 241/90), per principio generale di diritto, e come pure sottolineato in parte dal dispositivo previgente della stessa norma introdotto con una delle modifiche alla legge 241 stessa.

È opportuno quindi nell'immediato valutare tale lettura se si sta rilasciando un permesso di costruire per interventi che entrano ora nelle fattispecie della Scia (l'emissione potrebbe essere illegittima – mancherebbe la relativa norma che lo consente! – cioè per il Pdc rimarrebbero solo le fattispecie art. 10 Tu Edilizia e quelle aggiunte dalle Regioni).

Così come è necessario valutare la sostituzione/conversione in Scia delle Dia presentate nei 30 giorni precedenti l'entrata in vigore della nuova norma, che cioè non si erano ancora perfezionate (con l'efficacia) con il decorso dei 30 giorni (riferimento termine delle tesi in giurisprudenza amministrativa), perché ora non è più in essere la relativa disciplina.

Ludovico Cirese
(Tecnico Urbanistica Comune di Bollate, Milano)

Caro direttore,
A proposito della Scia, ove la stessa dovesse potersi applicare al settore dell'edilizia (qualcuno ha dei dubbi in tal senso), provo a immaginare cosa succederà:

1) il tecnico inoltra la Scia;
2) se non è un pazzo, aspetta "prudentemente" 60 giorni per avere la certezza di non subire lo stop dei lavori (altro che incominciare il giorno dopo).

Posto che gli uffici tecnici riescano ad adeguare immediatamente la modulistica (cosa della quale dubito assai), che cosa accadrà quando verranno presentati i ricorsi annunciati da diverse Regioni?

Non facciamoci illusioni, della crisi economica del settore, nessuno sembra più accorgersene, la parola d'ordine è semplificare (leggasi complicare). L'opera di demolizione della nostra professione, iniziata con le "lenzuolate" di Pierluigi Bersani continua con questo Governo.

Architetto Cosimo Spagnolo



Le scelte di Emilia R. e Milano Comunicazione e relazione, in rete i fac simile

ORIGINAL/DIOPMA ART. 6 DPR 17.04.10
AL COMUNE DI MILANO FOTOCOPIA GENERALE
CONSIGLIO DI ZONA N° _____ VIA _____ FOTOCOPIA DI ZONA

Comunicazione di inizio attività edilizia libera ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del DPR 380/2001 così come modificato dall'art. 5 del DL 40/2010 convertito con Legge 22.05.2010 n. 73

Il La sottoscritto/a
colloci facciata/partita IVA _____ n. _____
residente (con sede in _____ via _____ n. _____)

CAP _____ tel. _____ con domicilio in Milano presso _____
via _____ CAP _____
tel. _____ fax _____ e-mail _____
nella persona di _____ nella sua veste di (r) _____

In qualità di proprietario
 avente titolo con delega della proprietà in data _____/_____/_____. Dati del proprietario:
nome e cognome _____
residenza in _____ via _____

(*) nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il numero del Registro delle società, provincia, delega, ecc.

COMUNICA CHE

sull'immobile/area sito in: _____ via _____ n. _____ città _____ prov. _____
identificato al N.C.E.U.A.C.T. _____ al _____ n. _____ ab. _____
togli _____

darà inizio ad opere consistenti in:

a) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) LR 120/2005 relativi a unità immobiliari non riguardanti le parti strutturali dell'edificio, senza aumento del numero delle unità immobiliari e senza incremento dei parametri urbanistici (con modifica della destinazione d'uso verso destinazioni con medesima o minore pericolosità sismica);

a1) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) LR 120/2005 riguardanti esclusivamente le parti esterne dell'edificio e non intesimenti gli elementi strutturali dell'edificio;

a2) opere di integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici degli edifici,

come da progetto allegato e relativa relazione asseverata da progettista abilitato

Il modello di comunicazione di Milano

Modelli guida per la comunicazione di inizio attività (il neologismo c'è già: Cial). Alcune amministrazioni si sono già mosse e hanno messo appunto dei fac simile molto dettagliati che danno ai proprietari e ai tecnici un grande aiuto per preparare domande complete e documentate. Gli esempi più completi arrivano dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Milano, ma vanno segnalati anche gli sforzi di Castellanza (Varese) e Pontecurone (Alessandria), diffusi già in rete. Vediamo le caratteristiche dei primi due.

EMILIA ROMAGNA

In tempi molto brevi il servizio governo del territorio ha predisposto i fac simile di modelli per la nuova comunicazione di attività libera e per l'asseverazione. Poi i modelli sono entrati a far parte della maxicircolare esplicativa sull'impatto in Regione dei nuovi regimi edilizi previsti dal decreto incentivi, varata il 2 agosto. L'assessore al Territorio, **Alfredo Peri** nella circolare chiarisce che si tratta di modelli di riferimento «che potranno essere utilizzati in tutto il territorio regionale adottandoli secondo le differenti discipline urbanistiche presenti a livello locale». I modelli sono tre: uno per la manutenzione straordinaria, uno per gli altri interventi edilizi liberi e, infine, l'ultimo per l'asseverazione del tecnico abilitato da allegare alla comunicazio-

Bologna vuole sapere inizio e fine dei lavori

ne della manutenzione straordinaria. Nel modello di comunicazione ci sono alcune particolarità. Ad esempio la Regione ritiene utile indicare la data di inizio dei lavori e quella di fine. Questo perché alla comunicazione viene dato un tempo massimo di validità di tre anni «in quanto – si legge nella circolare – questo risponde ai principi generali della disciplina edilizia». Nel modello dell'Emilia Romagna poi è espressamente previsto l'obbligo di allegare il Durc, anche se il Testo unico per la sicurezza lo prevede per la Dia. Tutto il contenuto della relazione è in realtà già definito nei minimi particolari. Il modello rimanda infatti alla delibera dell'assemblea legislativa 279/2010. E in particolare alla sezione 3 dell'allegato B dove sono elencati nel dettaglio i contenuti minimi della relazione.

MILANO

Molto dettagliato il modello in quattro pagine di comunicazione più due per la relazione del tecnico predisposto dal Comune e allegato alla circolare 2/2010 dello sportello unico edilizia. Il fac simile è infatti a risposta alternata e quindi contiene già tutte le indicazioni da inserire per il Comune. A differenza dell'Emilia Romagna, Milano non chiede di sapere l'inizio e la fine dei lavori. E impegna il proprietario con una semplice dichiarazione sul Durc (che non va allegata). ■

V.Uv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Parte senza istruzioni operative ufficiali l'obbligo di appoggiare i pagamenti su conti dedicati Tracciabilità, sui vecchi contratti polemica tra Interni e Autorità

PAGINA A CURA DI VALERIA UVA

Rientro amaro dalle ferie per gli appaltatori. Alla ripresa devono subito fare i conti con una triste sorpresa: la legge antimafia, in vigore dal 7 settembre.

A rendere molto difficile l'applicazione è il caos che sta sorgendo soprattutto intorno ai pagamenti. E in particolare su quelli legati ai contratti firmati prima del 7 settembre.

La legge 136/2010, infatti, all'articolo 3 per contrastare l'ingresso di capitali mafiosi negli appalti impone di registrare tutti i pagamenti legati a tutti i contratti (di lavori, servizi e forniture) su un conto corrente dedicato (che può essere anche valido per più appalti) e di effettuare tutte le transazioni attraverso bonifico bancario o postale. Bando a contanti e assegni, quindi, per somme che superano la soglia minima dei 500 euro. Via bonifico tutti i pagamenti, compresi gli stipendi, esclusi solo i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Ma la legge non dice nulla cioè su come graduare l'applicazione. Sul vuoto normativo sono fiorite le prime interpretazioni sui contratti già in essere. E i risultati anziché chiarire, complicano la situazione. Perché portano a due visioni del tutto opposte e non conciliabili.

Secondo il ministero degli Interni (il Ministero che ha seguito tutta la nuova normativa antimafia), l'obbligo non riguarda i rapporti già in corso. Dunque i pagamenti futuri, ma legati a contratti firmati prima del 7 settembre che non prevedevano questo onere, sarebbero svincolati dalla tracciabilità. Ma quella degli Interni è, al momento, una presa di posizione debole, perché espressa non in un atto formale (una circolare, ad esempio) ma affidata a una laconica risposta (peraltro del solo ufficio stampa) al quesito posto da questo giornale.

«L'articolo 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari – hanno scritto dall'ufficio stampa – troverà applicazione solo per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della norma stessa». Tutto qui. Senza argomentazioni, né promesse di mettere nero su bianco (e possibilmente su carta intestata) questa importante precisazione. Decisamente poco per gli operatori che, di fronte alla minaccia di una sanzione (la potrà dare la Guardia di finanza) o addirittura di perdere il contratto non potranno fare affidamento su alcun atto ufficiale.

E dovranno invece fare i conti con l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici che la pensa in modo opposto. «L'onere della tracciabilità scatta da subito anche per i contratti in essere» sostiene il presidente facente funzione, Giuseppe Brienza. E a supporto di questa tesi porta argomentazioni sia giuridiche che sostanziali. «Quella sulla tracciabilità – spiega – è una norma che incide direttamente sull'organizzazione della pubblica amministrazione che deve strutturare in modo diverso i propri pagamenti e quindi ha un'applicazione generale e immediata». «Non dimentichiamo poi – aggiunge – che stiamo parlando di uno strumento pensato per combattere la criminalità organizzata che deve quindi essere applicato in modo più esteso possibile».

Di fronte alla presa di posizione degli Interni Brienza non arretra: «Chiederemo loro un chiarimento ufficiale – precisa – ma noi andiamo avanti». L'intenzione di Brienza è di mettere a punto nei prossimi giorni un documento ufficiale, una delibera con le istruzioni a stazioni appaltanti e operatori per applicare correttamente gli oneri della tracciabilità. Ma i costruttori non ci stanno e si schierano contro ogni forma di retroatti-

vità: «L'applicazione immediata creerebbe il caos e bloccherebbe di fatto i pagamenti pubblici e le imprese» preannuncia Vincenzo Bonifati, che da sempre segue per l'Ance le questioni legate all'antimafia. «In molti appalti – spiega – non è ancora utilizzato il Cup, codice unico di progetto indispensabile con la tracciabilità». Ma soprattutto per Bonifati l'obbligo di aprire un conto corrente dedicato sarebbe un onere nuovo e impreveduto che sbilancerebbe i contratti: «Pensate alle Ati: per non mischiare la contabilità dovranno aprire un conto corrente per ogni cantiere».

Le disattenzioni si pagano care: in caso di mancato rispetto della tracciabilità infatti il contratto è risolto automaticamente. Previste anche multe che vanno dal 5 al 20% del valore della transazione se il pagamento è in contanti e dal 2 al 10% della transazione se il pagamento si appoggia a un conto corrente che non è dedicato.

A poche ore dal via mancano del tutto indicazioni univoche. «Edilizia e Territorio» quindi continuerà a seguire gli sviluppi dell'ingarbugliata vicenda. Mandateci i vostri commenti. ■

LA SETTIMANA DEL PRESIDENTE

L'8 settembre il voto per la poltrona più alta dell'Authority



■ **Giuseppe Brienza**, un candidato per Via di Ripetta. Cambio della guardia in vista a Via di Ripetta. È atteso per l'8 settembre il consiglio dell'Authority di vigilanza sui contratti pubblici chiamato a eleggere il successore di Luigi Giampaolino alla presidenza. Al momento l'unico candidato è l'attuale presidente facente funzioni, Giuseppe Brienza. E in molti danno la sua vittoria ormai per scontata.



Paesaggio, semplificazioni dal 10 settembre

Da venerdì 10 settembre è possibile per i tecnici presentare relazioni paesaggistiche semplificate per 42 interventi edilizi minori sui beni vincolati.

In questa data infatti entra in vigore il Dpr 139/2010 che dà attuazione a una norma del codice dei beni culturali che prevede appunto un iter più semplice per l'autorizzazione paesaggistica legata ad alcuni lavori considerati minori.

Potranno beneficiare di una procedura e di tempi più veloci in particolare l'ampliamento contenuto nei limiti del 10% della volumetria originaria e nella soglia massima dei 100 metri cubi (esclusi i centri storici), della demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria, della chiusura di terrazzi già chiusi da tre lati con infissi e


della installazione di pannelli solari fino a 25 mq (esclusi i centri storici), l'apertura di porte e finestre e la realizzazione di autorimesse con massimo 50 metri cubi di volume. L'elenco è molto più lungo in realtà e comprende 39 fattispecie, per le quali sarà possibile inviare una relazione semplificata. Cosa comprenderà? In pratica si tratta di un solo modello tra quelli indicati nel Dpcm 12 dicembre 2005, ovvero la «Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata». Questo è l'unico documento che va compilato.

L'ITER

Contratto e semplificato anche l'iter procedurale della autorizzazione paesaggistica. Il Dpr 139 pone infatti un tempo limite di 60 giorni entro cui il procedimento va concluso. Che si traduce non in un silenzio assenso ma in una sorta di obbligo a pronunciarsi da parte del Comune anche in assenza del parere del sovrintendente, che va espresso entro 25 giorni. Senza il veto del Sovrintendente l'amministrazione è obbligata a rilasciare l'autorizzazione: questo perché le prime verifiche (di ammissibilità della domanda in forma semplificata, ad esempio) di compatibilità dell'intervento alle norme urbanistiche ed edilizie devono essere fatte a monte. Sempre prima di passare la parola alle Sovrintendenze poi il Comune deve controllare la conformità della domanda alle prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo. Solo dopo questi controlli la pratica passa alla Sovrintendenza che deve esprimersi invece sulla sola compatibilità paesaggistica. Per compensare la mancanza di silenzio assenso sono stati, quindi, previsti tempi serrati. Che se violati comportano sanzioni a carico dei funzionari responsabili e persino la possibilità di chiedere il risarcimento del danno. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIA, VAS E AIA



La nuova procedura

La Via riguarderà solo le opere che determinano impatti negativi (e non solo significativi) sull'ambiente, mentre la revisione dei piani e programmi non dovrà superare una nuova Vas se non contiene elementi significativi non ancora esaminati. La mappa delle novità introdotte nel Codice ambientale dal Dlgs 128/2010 e il testo aggiornato e annotato del Dlgs 152/2006



I dati dell'Autorità: nel 2009 solo 742 imprese colpite per l'utilizzo di manodopera irregolare

Lavoro nero, poche sanzioni

Controlli non omogenei sul territorio: in Friuli ispezionato lo 0,7% dei cantieri

DI VALERIA UVA

Sono 742 le imprese sospese dagli appalti nel 2009 per aver impiegato lavoratori in nero. A rendere noto il dato è l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici che ha ricevuto le segnalazioni di stop dal ministero del Lavoro. In testa, come numero di violazioni riscontrate c'è la Lombardia con 144 cantieri fermati, seguita dalla Campania con 99 e da una più insolita Toscana con 94.

Ma emerge subito la disomogeneità dei controlli sul territorio. Infatti, a fronte di un 11,85% dei cantieri controllati nella più attiva e dinamica Lombardia fa riscontro un inesistente 0,7% del Friuli Venezia Giulia. Anche chi lavora in Molise, Basilicata e Calabria può star tranquillo. Il rischio di incappare in una ispezione è estremamente basso: in Molise, ad esempio, non supera l'uno per cento.

Questa è una delle anomalie che ha riscontrato l'Autorità nell'analisi dei dati inviati dal

LOMBARDIA, TOSCANA E CAMPANIA LE PIÙ COLPITE									
Cantieri ispezionati e violazioni della norma sul lavoro nero nel 2009									
Regione	Appalti		Violazioni		Regione	Appalti		Violazioni	
	N.	% sul tot.	N.	%		N.	% sul tot.	N.	%
Piemonte	808	6,7	62	8,4	Marche	496	4,1	23	3,1
V. d'Aosta	156	1,3	0	0,0	Lazio	1.115	9,2	37	5,0
Lombardia	1.426	11,8	144	19,4	Abruzzo	369	3,1	12	1,6
Trento	345	2,9	0	0,0	Molise	125	1,0	3	0,4
Bolzano	28	0,2	0	0,0	Campania	739	6,1	99	13,3
Veneto	1.719	14,3	20	2,7	Puglia	589	4,9	41	5,5
F.V. Giulia	81	0,7	4	0,5	Basilicata	127	1,1	32	4,3
Liguria	452	3,7	40	5,4	Calabria	384	3,2	1	0,1
E. Romagna	794	6,6	29	3,9	Sicilia	626	5,2	59	8,0
Toscana	873	7,2	94	12,7	Sardegna	529	4,4	33	4,4
Umbria	280	2,3	9	1,2	Totale	12.061	100,0	742	100,0

ministero di Sacconi. Le 742 sospensioni si riferiscono all'applicazione dell'articolo 14 del Dlgs 81/2008, ovvero alle sanzioni introdotte dal decreto Bersani contro il lavoro nero: la sospensione infatti scatta se nel cantiere vengono trovati lavoratori in nero per una percentuale superiore al 20% del totale. O anche - ma di fatto come segnala l'Autorità non è mai applicata

- di fronte a gravi e continue violazioni della sicurezza. In base alla stessa norma, però, spetta al ministero delle Infrastrutture decidere di vietare all'impresa sanzionata la partecipazione alle gare o imporre il divieto di contrarre con la Pa. L'Autorità ha poi messo in relazione per ogni Regione la percentuale di violazioni con la media dei ribassi. Ebbene in molti

casi non si evidenzia un rapporto diretto tra ribassi alti e maggiore impiego del lavoro nero: in Campania ad esempio, dove i ribassi hanno raggiunto il 23,6%, le violazioni sono ferme al 7%, mentre in Calabria a fronte di sconti del 24%, le infrazioni (ma con i pochi controlli già ricordati) sono pari allo 0,3 per cento. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il giudice: sì all'abilitazione professionale Il Tar respinge i ricorsi: esame per i restauratori

DI GIUSEPPE LATOUR

La via del Tar non cambia nulla nella difficile partita dei restauratori per il riconoscimento della loro professionalità. Sono stati, infatti, tutti respinti i ricorsi avanzati contro il bando che fissa i criteri perché quelli già in attività possano essere esentati dal concorso. Il dubbio, sollevato dai ricorrenti, era relativo a un punto del decreto: quello in cui si stabilisce che, per essere riconosciuti, bisogna avere svolto otto anni di attività continuata prima del 2001. Un termine arbitrario – sostengono da sempre le associazioni di categoria – che dà luogo a evidenti disparità verso chi, prima di quella data, ha svolto solo una parte degli otto anni richiesti. E che, quindi, si vedrà costretto a sostenere un esame.

Il giudice amministrativo, in una serie di sentenze fotocopia, sostiene anzitutto la validità della scelta, operata dal Ministero, di ricavare la definizione di restauratore dal decreto 294/2000 (modificato nel 2001), relativo agli appalti pubblici e non ai beni culturali. Da qui deriva una conseguenza. Gli interessati, afferma il Tar, avrebbero dovuto prevedere che prima o poi i requisiti per diventare restauratore o collaboratore restauratore, introdotti nel 2001, sarebbero divenuti di applicazione generale, uscendo dai confini dei soli appalti pubblici. Per cui non vi è disparità di trattamento tra chi potrà dimostrare di aver svolto otto anni di attività prima del 2001, che avrà diritto al riconoscimento della qualifica "ex lege", e chi invece, avendo svolto una parte della propria attività successivamente al 2001, dovrà sostenere un esame.

Duro il commento delle associazioni. **Ferdinando De Rose** di Cna costruzioni giudica così la pronuncia: «Mi sembra una decisione politica e non tecnica. E questo ci fa essere pessimisti sul possibile ricorso al Consiglio di Stato». Adesso, però, si riapre la questione della proroga del bando, che era stato rimandato fino a settembre, proprio in attesa delle sentenze. «Si parla di un possibile rinvio a fine dicembre, ma non ne sarei così sicuro», conclude De Rose. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In una circolare le norme spiegate agli utenti In Emilia l'antisismica in un solo vademecum

DI LORENZO BORDONI

Un vademecum per rendere più agevole e sicura l'applicazione delle norme per la riduzione del rischio sismico in Emilia Romagna. La circolare emanata poche settimane fa dalla Giunta regionale ha infatti lo scopo di fornire a cittadini, professionisti e pubbliche amministrazioni chiarimenti e indicazioni utili per applicare in modo preciso le norme su tutto il territorio. Il testo è uno strumento di raccordo di tutti gli atti di indirizzo e coordinamento emanati in attuazione della legge (19/2008) sulla riduzione del rischio sismico.

Il «vademecum sulle procedure di vigilanza e controllo delle costruzioni ai fini della riduzione del rischio sismico», in particolare, dà indicazioni sulla normativa da applicare ai procedimenti in corso, con riferimento anche alle ipotesi di varianti in corso d'opera o sul rapporto tra il procedimento edilizio e quello sismico. Si trovano poi indicazioni sui procedimenti di deposito del progetto strutturale, soffermandosi in particolare sulle modalità di individuazione del campione di pratiche da sottoporre a controllo; sull'autorizzazione sismica, delineando tutti i passaggi del procedimento e dell'interlocuzione tra le strutture tecniche e i progettisti.

Infine, per assicurare una sede unitaria di interpretazione della normativa, è stato costituito un nucleo tecnico di coordinamento. All'équipe è stato attribuito il compito di esercitare, con il supporto della direzione generale alla programmazione territoriale, l'attività di consulenza e supporto rivolta alle strutture tecniche competenti in materia sismica e agli operatori pubblici e privati che operano nel campo edilizio.

Per facilitarne l'applicazione sperimentale sia da parte dei progettisti che delle strutture di controllo, nelle prossime settimane sarà emanata una circolare esplicativa. ■

